

Prot. 220 del 15.01.2013

Ai responsabili di servizio  
Ragioneria e Tecnico SEDE  
P. C. Al Sindaco

**Oggetto : Applicazione nuove norme con decorrenza dal 1 gennaio 2013**

Con la presente, al fine di garantire la regolarità dell'azione amministrativa, si vuole ricordare a tutti i responsabili di servizio alcune disposizioni entrate in vigore dal 1 gennaio 2013 in diverse materie con riflessi importanti sull'attività di gestione.

L'art. 18 del D.L. n. 83 /2012 ( significativamente rubricato amministrazione aperta) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 134, obbliga tutte le amministrazioni alla "pubblicazione aperta". È infatti previsto che " La concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi ed ausili finanziari alle imprese, l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90 ad enti pubblici e privati , siano soggetti alla pubblicità sulla rete internet." Poiché dette informazioni devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, in modo da rendere le stesse di facile consultazione, la ditta fornitrice del software ha in corso l'aggiornamento dell'applicativo "atti amministrativi" che dovrà essere utilizzato allo scopo.

Poiché dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione sul sito degli atti che comportano un pagamento di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, costituisce condizione legale di efficacia tutti i responsabili di servizio devono provvedere all'adempimento in modo scrupoloso, attraverso il personale assegnato.

La mancata pubblicazione determina una violazione di legge, di cui risponde direttamente ciascun responsabile di servizio, rilevabile dagli organi di controllo interno, dal destinatario della concessione / pagamento oltre che da chiunque altro vi abbia interesse anche al fine del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione.

**GARE APPALTO lavori, forniture di beni e servizi**

L'art. 23 comma 4 D.L. 201 /2011 convertito in L. 214 /2011 , ha aggiunto all'art. 33 del D.Lgs. 163/06 il comma 3 bis, secondo cui i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti affidano obbligatoriamente ad una unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; il comma 5 dello stesso articolo prevede l'applicazione della norma a partire dal 31/03/2013. Poiché per gli enti locali della Sardegna il termine in parola fissato al 31 dicembre 2012 con l'art. 3 della L.R. n.4/12, è stata spostato di dodici mesi con legge regionale del 10 Gennaio 2013, il termine di decorrenza della nuova disciplina è da intendersi il primo gennaio 2014.

Si ricorda altresì che dal 1 gennaio 2013 , ai sensi dell'art. 6 bis, del D.Lgs. 163/06, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal

codice dei contratti è acquisita presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle procedure e alle scadenze stabilite con delibera della medesima autorità n. 1 del 03 Gennaio 2013.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, si ribadisce l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come stabilito anche dall'art. 1 commi 149 e ss. della L. 228/12 ( legge stabilità 2013).

Per tutte le transazioni commerciali dal 1 gennaio 2013 scattano le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 192/2012 in virtù delle quali gli enti pubblici, devono provvedere al pagamento entro il termine di 30 Giorni dalla presentazione della fattura, derogabili fino a 60 giorni nel caso in cui la proroga sia giustificata da "dalla natura e dall'oggetto del contratto" oppure "dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Il mancato rispetto della norma è sanzionabile con l'applicazione degli interessi di mora a carico del responsabile inadempiente, dal primo giorno di ritardo senza l'obbligo della costituzione in mora.

A disposizione per ogni chiarimento in merito invio distinti saluti



Il segretario comunale

D.ssa Anna Franca Atzori